Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 202 del 31 agosto 2007 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 31 agosto 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 190/L

LEGGE 2 agosto 2007, n. **138.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 2 agosto 2007, n. **138.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 10.400 da sostenere ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

ALLEGATI

ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TURCA

PREAMBOLO

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA, di seguito denominati le "Parti";

CONSAPEVOLI della continua evoluzione dei loro rapporti culturali bilaterali ed in considerazione degli accordi esistenti tra le Parti;

CONSIDERATO che l'industria cinematografica, televisiva, del video e dei nuovi media dei loro rispettivi Paesi potrà trarre beneficio dalla coproduzione di film che per qualità tecnica e per valore artistico o spettacolare siano in grado di contribuire al prestigio e all'espansione economica delle industrie di produzione e distribuzione cinematografica, televisiva, video e dei nuovi media in Italia e in Turchia;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
Definizioni

(1) Ai fini del presente Accordo, si intende per "coproduzione audiovisiva" un progetto di film, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione e i documentari, realizzato su qualsiasi supporto, per l'utilizzazione prioritariamente nelle sale cinematografiche e poi in televisione, su videocassetta, su videodisco, CD - ROM, o attraverso qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di produzione e distribuzione audiovisiva saranno incluse nel presente Accordo.

ARTICOLO 2
Film Nazionali

(1) Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo dovranno beneficiare di pieno diritto dei vantaggi concessi ai film nazionali che risultano dalle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate da ciascuna delle Parti. Questi vantaggi saranno acquisiti solamente dal produttore della Parte che li accorda.

(2) La realizzazione di film in coproduzione tra le Parti deve ottenere l'approvazione, dopo la consultazione tra le Autorità competenti di entrambe le Parti.

ARTICOLO 3
Autorità competenti

(1) Le Autorità competenti responsabili dell'applicazione del presente Accordo sono:

per la Repubblica Italiana: il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Cinema;

per la Repubblica di Turchia: il Ministero della Cultura e del Turismo, Direzione Generale Copyrights e Cinema

ARTICOLO 4
Coproduzione

(1) Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una buona organizzazione tecnica, una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale e un finanziamento che permetta loro di condurre a buon fine la produzione.

ARTICOLO 5
Riprese

(1) Le riprese in esterni o in interni, in un Paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere autorizzate qualora la sceneggiatura o il soggetto del film lo rendano necessario.

(2) I produttori, i soggettisti, i registi e il personale artistico e tecnico qualificato delle coproduzioni, nonché le maestranze che partecipano alla produzione, devono essere cittadini o residenti permanenti della Repubblica Italiana o della Repubblica di Turchia, o cittadini di Stato membro dell'Unione Europea.

(3) La partecipazione di personale tecnico e artistico, non avente la nazionalità di uno dei Paesi coproduttori, può essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le Autorità competenti delle Parti, tenuto conto delle esigenze del film.

(4) Il personale tecnico e artistico straniero che lavora abitualmente nella Repubblica Italiana o nella Repubblica di Turchia può, eccezionalmente, partecipare alla realizzazione della coproduzione come residente permanente in Italia o in Turchia.

ARTICOLO 6
Apporti dei produttori

(1) La proporzione degli apporti rispettivi dei produttori dei due Paesi può variare per ogni film dal venti (20) all'ottanta (80) per cento. L'apporto del coproduttore minoritario deve comportare, in linea di massima, una partecipazione tecnica ed artistica effettiva.

(2) Sono ammesse deroghe alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo - previa approvazione da parte delle Autorità competenti di entrambi i Paesi - rimanendo fermo che la quota minoritaria, esclusivamente finanziaria e/o con apporto tecnico-

artistico, non può essere inferiore al dieci (10) per cento del costo totale del film.

ARTICOLO 7
Produzioni multilaterali

(1) Le Parti contraenti considerano con favore la realizzazione di coproduzioni di qualità internazionale tra l'Italia, la Turchia ed uno o più Paesi con cui l'Italia e/o la Turchia sono legati rispettivamente da un Accordo di coproduzione ufficiale.

(2) Le condizioni di ammissione di tali film devono formare oggetto di esame, caso per caso, per entrambe le Parti. Nessuna partecipazione minoritaria in questi film può essere inferiore al 10 (10) per cento del costo.

ARTICOLO 8
Negativi e lingue

(1) Ciascun film di coproduzione deve comportare due negativi, o almeno, un negativo e un controtipo. Ciascun coproduttore è proprietario di un negativo o di un controtipo ed ha il diritto di servirsene per ottenere un altro controtipo o delle copie. Inoltre, ciascun coproduttore ha il diritto di utilizzare il negativo originale conformemente alle condizioni previste fra i coproduttori stessi.

(2) Ciascun film di coproduzione deve comportare due versioni, rispettivamente in italiano e in turco.

ARTICOLO 9
Importazione temporanea

(1) Le Parti contraenti faciliteranno l'importazione temporanea e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica necessaria alla

produzione dei film realizzati nel quadro del presente Accordo, nel rispetto della legislazione vigente nei loro Paesi. Ciascuna delle Parti permetterà al personale tecnico ed artistico dell'altra Parte di entrare e di risiedere nel proprio territorio senza alcuna restrizione, al fine di partecipare alla realizzazione di tali film.

ARTICOLO 10
Saldo degli apporti

(1) Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario deve essere versato al coproduttore maggioritario nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione nella lingua del Paese minoritario.

(2) L'inosservanza di questa norma comporta la perdita dei benefici della coproduzione.

ARTICOLO 11
Ripartizione dei mercati

(1) Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione fra i coproduttori dei proventi o dei mercati devono essere approvate dalle Autorità competenti delle Parti. Questa ripartizione deve, di massima, corrispondere alla percentuale degli apporti rispettivi dei coproduttori alla produzione di ciascun film.

(2) Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il "pool" dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno compresi nel "pool" solo dopo la copertura degli investimenti nazionali.

(3) I premi e i benefici finanziari previsti dall'articolo 2 del presente Accordo non saranno inclusi nel "pool".

(4) I trasferimenti valutari risultanti dall'applicazione del presente Accordo saranno effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in materia nei due Paesi.

ARTICOLO 12

Contratti tra i coproduttori

(1) I contratti tra co-produttori devono precisare chiaramente gli obblighi finanziari di ciascuno in merito alla ripartizione degli oneri relativi:

a) alle spese preliminari per l'elaborazione di un progetto. Le spese per la realizzazione di una co-produzione saranno a carico dei produttori dei due paesi che la realizzano;

b) alle spese per un progetto che ha ricevuto l'approvazione delle Autorità competenti delle Parti, qualora il film realizzato non sia conforme alle condizioni di tale approvazione. Le spese per la realizzazione di una co-produzione saranno a carico dei produttori dei due paesi che la realizzano;

c) alle spese per una coproduzione realizzata nel quadro del presente Accordo qualora il film non abbia ottenuto in uno o nell'altro dei due Paesi interessati il benestare di proiezione in pubblico. Le spese per la realizzazione di una co-produzione saranno a carico dei produttori dei due paesi che la realizzano.

ARTICOLO 13

Approvazione di un progetto di coproduzione

(1) L'approvazione di un progetto di coproduzione da parte delle Autorità competenti di entrambe le Parti non impegna le Autorità stesse alla concessione del benestare di proiezione in pubblico del film così realizzato.

ARTICOLO 14
Esportazione dei film

(1) Nel caso in cui un film di coproduzione venga esportato verso un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, il film è imputato, di massima, al contingente della Parte di cui la partecipazione è maggioritaria.

(2) Nel caso di film comportanti una eguale partecipazione dei due Paesi, il film coprodotto è imputato al contingente della Parte che ha le migliori possibilità di sfruttamento.

(3) In caso di difficoltà, il film coprodotto è imputato al contingente della Parte di cui il regista ha la nazionalità.

ARTICOLO 15
Identificazione dei film di coproduzione

(1) I film di coproduzione devono essere presentati con la dicitura "coproduzione italo-turca" o "coproduzione turco-italiana".

(2) Questa dicitura deve figurare in un quadro separato nei titoli di testa, nella pubblicità commerciale, nella presentazione dei film alle manifestazioni artistiche e culturali e nei festival internazionali.

ARTICOLO 16
Presentazione nei festivals

(1) I film di coproduzione sono, di massima, presentati ai Festival internazionali dalla Parte del coproduttore maggioritario.

(2) Per i film a partecipazione eguale, essi sono presentati dalla Parte di cui il regista ha la nazionalità.

ARTICOLO 17
Norme di procedura e istanza per la qualificazione

(1) Le Autorità competenti di entrambe le Parti fissano di comune accordo le norme di procedura della coproduzione, tenendo conto delle leggi che disciplinano l'industria cinematografica nella Repubblica Itlaliana e delle leggi vigenti in materia nella Repubblica di Turchia.

(2) L'istanza per l'ammissione del film ai benefici della coproduzione deve essere presentata, in ogni caso, almeno sessanta (60) giorni prima dell'inizio delle riprese o delle lavorazioni principali per i film d'animazione, in accordo con le Norme di Procedura allegate al presente Accordo.

(3) In linea di massima, le Autorità competenti delle due Parti si notificheranno le loro decisioni in merito a ciascun progetto di coproduzione, entro il più breve termine possibile, ma non necessariamente entro il citato periodo di sessanta giorni.

ARTICOLO 18
Commissione Mista

(1) Nel periodo di validità del presente Accordo una Commissione Mista, composta da funzionari di entrambe le Parti ed esperti, inclusi registi e produttori di entrambi i Paesi, si riunirà di massima una volta ogni due anni, alternativamente in ciascun Paese. Nonostante ciò, potrà essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una o di entrambe le Autorità competenti, specialmente nel caso di importanti modifiche legislative o della regolamentazione applicabile ai film, alla televisione ed alle industrie audiovisive in un Paese o nell'altro, o nel caso che l'Accordo incontri difficoltà particolarmente gravi nella sua applicazione.

(2) In concreto, la Commissione esaminerà se l'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni è stato rispettato e, in caso contrario, determinerà le misure ritenute necessarie per stabilire tale equilibrio.

(3) La Commissione Mista sottoporrà alle Autorità competenti delle due Parti, per approvazione, le modifiche ritenute necessarie per superare le difficoltà sorte nell'applicazione dell'Accordo e per migliorare lo stesso, nell'interesse delle Parti.

ARTICOLO 19
Importazione

(1) Nessuna restrizione sarà attuata per l'importazione, la distribuzione e la programmazione di produzioni cinematografiche, televisive e video turche nella Repubblica italiana o produzioni cinematografiche, televisive e video italiane nella Repubblica di Turchia, al di fuori di quelle previste dalle leggi e dai regolamenti esistenti in ciascuno dei due Paesi, inclusi, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione Europea.

(2) Inoltre, le Parti contraenti affermano la volontà di favorire con ogni mezzo la distribuzione nei loro rispettivi Paesi di produzioni provenienti dall'altra Parte.

ARTICOLO 20
Entrata in vigore

(1) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tale scopo e sarà valido per un periodo di cinque anni.

(2) Esso sarà tacitamente rinnovato per un uguale periodo, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti, da notificarsi per iscritto almeno sei mesi prima della sua scadenza.

(3) Le coproduzioni approvate dalle competenti Autorità e che siano in stato di avanzamento al momento della denuncia dell'Accordo da una delle due Parti, continueranno a beneficiare pienamente, fino alla fine, dei vantaggi dell'Accordo. Alla scadenza dell'Accordo, i suoi termini continueranno ad applicarsi alla ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni completate.

ARTICOLO 21
Modifiche

(1) Il presente Accordo potrà essere modificato con il reciproco consenso di entrambe le Parti con uno scambio di note, che entrerà in vigore con le procedure all'uopo previste.

ARTICOLO 22
Risoluzione delle controversie

(1) Le controversie che dovessero eventualmente sorgere tra le Parti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, verranno risolte amichevolmente attraverso consultazioni negoziali tra loro.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo in due originali in Italiano, in Turco e in Inglese.

FATTO ad Ankara, il 30 marzo 2006 nelle lingue italiana, turca ed inglese, tutti i testi autentici. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Carlo Marsili
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica d'Italia nella Repubblica di Turchia

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA

Ayşenur Alpaslan
Ambasciatore
Direttore Generale per la Promozione all'Estero e gli Affari Culturali del Ministero degli Affari Esteri

ALLEGATO

NORME DI PROCEDURA

Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione cinematografica devono essere depositate, di massima, nello stesso momento presso le due Amministrazioni competenti, almeno sessanta (60) giorni prima dell'inizio delle riprese del film.

La documentazione per l'ammissione deve comprendere i seguenti elementi, redatti in lingua italiana per la Repubblica Italiana e in lingua turca per la Repubblica di Turchia:

I. un trattamento dettagliato;

II. un documento comprovante che la proprietà dei diritti di autore per l'adattamento cinematografico è stata legalmente acquistata, o in mancanza, una opzione valida;

III. il contratto di coproduzione concluso con riserva di approvazione da parte delle Amministrazioni competenti dei due Paesi.

Tale documento deve precisare:

1. il titolo del film;
2. il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria;
3. il nome del regista (una clausola di salvaguardia è ammessa per il suo cambiamento);
4. l'ammontare del costo;
5. l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori;
6. la ripartizione dei proventi e dei mercati;
7. l'impegno dei produttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie sul costo del film in proporzione ai rispettivi apporti. La partecipazione alle eccedenze di spese può limitarsi al 30% del costo del film;

8. una clausola del contratto deve prevedere che l'ammissione ai benefici dell'Accordo non impegna le Autorità competenti al rilascio del benestare di proiezione in pubblico. Un'altra clausola deve, di conseguenza, precisare le condizioni del regolamento finanziario tra i coproduttori:
   a) nel caso in cui le Autorità competenti dell'uno o dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo avere esaminato l'incartamento completo;
   b) nel caso in cui le Autorità competenti non autorizzassero la proiezione in pubblico del film nell'uno o nell'altro dei due Paesi, o in Paesi terzi;
   c) nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non siano stati effettuati secondo le esigenze previste dall'articolo 10 dell'Accordo.
9. una clausola che stabilisca le misure da prendere se uno dei coproduttori risulti parzialmente inadempiente;
10. una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione per tutti i rischi di produzione;
11. il periodo previsto, in linea di massima, per l'inizio delle riprese del film.

IV. il piano di finanziamento;

V. l'elenco degli elementi tecnici ed artistici e, per il personale, l'indicazione della loro nazionalità e dei ruoli attribuiti agli attori;

VI. il piano di lavorazione.

Le competenti Autorità dei due Paesi possono inoltre richiedere tutti i documenti e tutte le precisazioni complementari ritenute necessarie.

La sceneggiatura finale del film, comprensiva del dialogo, deve essere sottoposta alle Autorità competenti in linea di massima, prima dell'inizio delle riprese.

Modifiche contrattuali, ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori, possono essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato, e dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi prima di terminare il film.

La sostituzione di un coproduttore non può essere ammessa che in casi eccezionali per motivi riconosciuti validi dalle Autorità competenti.

Le Autorità competenti dovranno reciprocamente informarsi della loro decisione, allegando una copia dell'incartamento.

AGREEMENT ON FILM CO-PRODUCTIONS BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY

PREAMBLE

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY, hereinafter jointly referred to as the "Parties";

ACKNOWLEDGING the ongoing development in their bilateral cultural relations and taking into account the existing bilateral Agreements;
CONSIDERING that the film, television, video and new media industries of their respective countries would benefit from co-productions that, by their technical quality and artistic and entertainment value, could enhance the reputation and contribute to the economic expansion of the film, television, video and new media production and distribution industries of Italy and Turkey;

HEREBY AGREE AS FOLLOWS:

ARTICLE 1
Definitions

(1) For the purpose of this Agreement, an "audiovisual co-production" is a film project of any length, including animation and documentary productions, produced in any format, for exploitation primarily in movie theatres and then on television, videocassette, videodisc, CD-ROM or by any other form of distribution. New forms of audiovisual production and distribution will be included in this Agreement.

ARTICLE 2
National Film

(1) Every co-production produced under this Agreement will be by right entitled to the benefits granted to national films resulting from the provisions in force or from those which may be decreed by each Party. These benefits shall accrue solely to the producer of the Party that grants them.

(2) Films to be co-produced by the Parties must be approved after consultation between the competent authorities of both Parties.

ARTICLE 3
Competent Authorities

(1) The competent authorities responsible for the implementation of this agreement shall:

in the case of the Italian Republic: the Ministry of the Properties and the Cultural Activities, Cinema General Directorate

and in the case of the Republic of Turkey: the Ministry of Culture and Tourism, Directorate General of Copyrights and Cinema.

ARTICLE 4
Co-production

(1) In order to qualify for the benefits of co-production, the co-producers shall provide evidence that they have a good technical organization, a recognized professional standing and qualification and available financial resources as necessary to complete the production.

ARTICLE 5
Filming

(1) If the scenario or the subject of the film so requires, location shooting, exterior or interior, in a country not participating in the co-production may be authorized.

(2) The producers, scriptwriters, directors and professionals of co-productions, as well as technicians participating in the production, must be nationals or permanent residents of the Italian Republic or of the Republic of Turkey or nationals of a member State of the European Union.

(3) Should the film so require, the participation of professionals who are not citizens of one of the co-producing countries may be permitted, but only under exceptional circumstances and subject to agreement between the competent authorities of the Parties.

(4) Foreign professionals who are normally employed in the Italian Republic or in the Republic of Turkey may under exceptional circumstances take part in co-production as permanent resident of Italy or Turkey.

ARTICLE 6
Contributions of the Producers

(1) The respective contributions of the producers of the two countries may vary from twenty (20) to eighty (80) per cent for each film. In principle, the minority co-producer is required to give a substantial technical and creative contribution.

(2) Derogations to the paragraph 1 are allowed, with the previous consent of the competent authorities of the Parties; in any case the minority quota, exclusively financial and/or with technical-

artistic contribution, can not be less than ten (10) per cent of the total budget of the film.

ARTICLE 7
Multilateral Productions

(1) The Parties encourage co-productions of international quality level set up by Italy, Turkey and any other country to which Italy and/or Turkey are bound by an official co-production agreement.

(2) The conditions of acceptance for such films shall be examined on a case by case basis by both Parties. No minority contribution to such films shall be less than ten (10) per cent of the budget.

ARTICLE 8
Film Negatives and Languages

(1) Two negatives, or at least one negative and one duplicate negative will be made for any co-produced film. Each co-producer is the owner of one negative or of one duplicate negative and has the right to make a further duplicate or prints there from. Moreover, each co-producer shall be entitled to use the original negative in accordance with the conditions agreed upon between the co-producers themselves.

(2) Two versions shall be made of any co-produced film and such versions shall be in Italian and in Turkish.

ARTICLE 9
Temporary Entry into the country

(1) The Parties shall facilitate the temporary entry and the re-exportation of any film equipment necessary for the production of

films under this Agreement, subject to the law in force in their countries. Each Party shall permit the creative and technical staff of the other Party to enter and reside in its territory, without any restriction, for the purpose of participating in the production of these films.

ARTICLE 10

Payment of Contribution

(1) The minority co-producer shall pay any balance outstanding on his contribution to the majority co-producer within sixty (60) days following delivery of all the materials required for the production of the version of the film in the language of the minority country.

(2) Failure to meet this requirement shall result in the loss of the benefits of the co-production.

ARTICLE 11

Sharing of Markets

(1) Contract clauses providing for the sharing of markets and receipts between co-producers shall be approved by the competent authorities of the Parties. Such distribution shall in principle be proportioned to the percentage of the respective contribution of the co-producers to the production of each film.

(2) Where a co-production contract provides for the pooling of markets, receipts from each national market shall be paid into the pool only after the national investments have been covered.

(3) Premiums and benefits provided for in Article 2 of the Agreement shall not be pooled.

(4) The transfers of funds resulting from the application of this Agreement shall be made in accordance with the relevant law provisions of both countries.

ARTICLE 12

Contracts between Co-producers

(1) Contracts between co-producers shall clearly stipulate financial liabilities with respect to:

a) preliminary expenditures on the preparation of a project. The expenditures of co-production shall be incurred by the producers of the two countries who are realizing it;

b) expenditures on a project that has been approved by the competent authorities of the Parties but which, in its final form, does not meet the conditions included in the approval. The expenditures of co-production shall be incurred by the producers of the two countries who are realizing it;

c) expenditures on a film co-produced under this Agreement whose showing in public has not been authorized in either of the two countries concerned. The expenditures of co-production shall be incurred by the producers of the two countries who are realizing it.

ARTICLE 13

Approval of a co-production proposal

(1) Approval of a proposal for the co-production of a film by the competent authorities of the Parties is in no way binding upon them with respect to the granting of permission to show the film thus produced.

ARTICLE 14
Exporting of film

(1) If a co-produced film is to be exported to a country that has quotas on film imports, it shall normally be included in the quota of the Party of the majority co-producer;
(2) If the respective contributions of the co-producers are equal, the co-produced film shall be included in the quota of the Party that has better exploitation opportunities;
(3) In case of difficulties the co-produced film shall be included in the quota of the Party of which the director of the film is a national.

ARTICLE 15
Identification of Co-production films

(1) All co-produced films shall be identified as Italian-Turkish or Turkish-Italian co-productions.
(2) Such identification shall appear in a separate credit title, in all commercial advertising, whenever co-produced films are presented, at artistic or cultural events and at international festivals.

ARTICLE 16
Entry in international Festivals

(1) Co-produced films shall normally be entered in international festivals by the Party of the majority co-producer.
(2) Films produced on the basis of equal contributions shall be entered by the Party of which the director is a national.

ARTICLE 17

Rules of Procedure and Application for Qualification

(1) The competent authorities of the Parties shall jointly establish the rules of procedure for co-productions, taking into account the relevant laws regulating the film industry in the Italian Republic and the relevant laws in the Republic of Turkey.

(2) Applications for qualification of a film for co-production benefits shall be filed, with the required supporting documents, in any case at least sixty (60) days before the start of shooting or key animation, in accordance with the Rules of Procedure which are attached to this Agreement.

(3) In principle, the competent authorities of the Parties shall notify each other of their decisions regarding any such applications for co-production, as soon as possible, but not necessarily within the aforementioned limit of sixty (60) days.

ARTICLE 18

Mixed Commission

(1) During the term of this Agreement a Mixed Commission, consisting of officials of both Parties and experts including directors and producers of both countries, shall meet in principle every two years alternately in the two countries. However, the Commission may be convened to an extraordinary session at the request of one or both competent authorities, particularly in the case of major changes in the law regulating films, television and video industries in one Party or in the other, or in case the enforcement of this Agreement faces serious difficulties.

(2) The Mixed Commission shall determine whether the numerical and percentage balance of the co-productions has been respected and, if not, shall decide the measures deemed necessary to establish such a balance.

(3) The Mixed Commission shall submit to the competent authorities of the two Parties, for approval, any amendment considered necessary to overcome any difficulty arising from the application of this agreement as well as to improve it, to the advantage of the Parties.

ARTICLE 19
Import Restrictions

(1) No restriction shall be placed on the import, distribution and showing of Turkish film, television and video productions in the Republic of Italy or on that of Italian film, television and video productions in the Republic of Turkey other than those of the respective, including, in the case of the Italian Republic, the obligations deriving from the European Union's regulations.

(2) In addition, the parties underline their determination to favour, by all possible means, the distribution in their respective countries of productions of the other Party.

ARTICLE 20
Entry into Force

(1) This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the second of two notifications with which each of the contracting Parties shall notify the other of the completion of any domestic procedure for giving effect to this Agreement and shall be valid for a period of five years.

(2) It may be renewed for like periods by tacit agreement failing notice of termination in writing given by one of the contracting Parties at least six months prior to its expiry.

(3) Co-productions which have been approved by the competent authorities and which are in progress at the time of denunciation of this Agreement by either Party, shall continue to benefit fully from the provisions of this Agreement until its termination. After expiry of this Agreement, its terms shall continue to apply to the division of revenues from completed co-productions.

ARTICLE 21
Amendment

(1) This Agreement may be amended by mutual consent of the Parties through an exchange of notes, which will come into force according to the relevant procedure.

ARTICLE 22
Dispute Resolution

(1) Any dispute between the Parties arising from the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through negotiations between them.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed and sealed this Agreement in two originals, each one in the Italian, in the Turkish and in the English languages.

DONE at Ankara on 30th March 2006 in the Italian, Turkish and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

Carlo Marsili
Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary of
the Republic of Italy
to the Republic of Turkey

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY

Ayşenur Alpaslan
Ambassador
Director General for
Overseas Promotion and
Cultural Affairs of the
Ministry of Foreign Affairs

ANNEX

RULES OF PROCEDURE

Applications for qualification of a film for co-production benefits must be filed, in principle simultaneously, to the competent administrations no less than sixty (60) days prior to the start of shooting of the film.

Applications must be accompanied by the following documents in the Turkish language for the Republic of Turkey and in the Italian language for the Italian Republic:

I. a detailed treatment;
II. a document giving evidence that the copyright of the film adaptation has been legally acquired or, failing this, a valid option;
III. the co-production contract, concluded subject to the approval of the competent administrations of the two countries.

This document must include:

1. the title of the film;
2. the name of the writer or of the person responsible for adapting the subject if it is drawn from a literary source;
3. the name of the director (a safety clause is permitted for his replacement, if necessary);
4. the amount of the budget;
5. the amount of the financial contributions of the co-producers;
6. the sharing of the receipts and markets;
7. the undertaking between the co-producers concerning their participation in any costs which exceed the budget or in the benefits

from any savings in the production cost, proportionate to their respective participation. The participation in over-expenditure may be limited to 30% of the budget of the film;

8. a clause in the contract must provide that the admission of the film to the benefits of the agreement does not bind the competent authorities to permit the public broadcasting of the film. There must be therefore a clause setting out the conditions of a financial settlement between the co-producers:
    a) if the competent authorities of either country refuse the application following examination of the complete file;
    b) if the competent authorities do not permit broadcasting of the film in either country or in third countries;
    c) if the financial contributions have not been made according to the terms of Article 10 of the Agreement.
9. a clause establishing measures to be adopted if one of the co-producers does not entirely fulfill his commitments;
10. a clause which requires the majority co-producer to *take out* an insurance covering all production risks;
11. the approximate starting date of shooting;

IV. the plan for financing the film;

V. the list of the technical and artistic equipment and personnel, and, for the personnel, indication of their nationality and of the roles to be played by the actors;

VI. the production schedule.

The competent authorities of the two Parties shall be entitled to demand any further documents and all other additional information as deemed necessary.

In principle, the final shooting script (including the dialogue) should be submitted to the competent authorities before starting the shooting.

Amendments to the contract, including the substitution of a co-producer, may be made in the original contract and must be submitted for approval to the competent authorities of the Parties before the film is finished.

The substitution of a co-producer may be allowed only in exceptional cases and for reasons considered as well founded by the competent authorities.

The competent authorities will keep each other informed of their decision, enclosing one copy of the file.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1289):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'ALEMA) il 30 gennaio 2007.
Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 13 febbraio 2007, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 20 febbraio 2007 ed il 6 marzo 2007.
Relazione scritta annunciata il 12 marzo 2007 (atto n. 1289-A) relatore sen. Colombo.
Esaminato in aula il 13 marzo 2007 e approvato l'11 aprile 2007.

Camera dei deputati (atto n. 2511):

Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 16 aprile 2007, con pareri delle commissioni I, V, VII e X.
Esaminato dalla III commissione il 17 e 29 maggio 2007; 28 giugno 2007; 5 luglio 2007.
Esaminato in aula il 16 luglio 2007 e approvato il 17 luglio 2007.

07G0153

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G702018/1) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI		
(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II		
(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 2,00